COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 394

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (1716) 394

PRESIDENTE 394, 395, 397
BELLOCCHIO 396
GALASSO 396
GARZIA 396
GORIA GIOVANNI GIUSEPPE 396
PANDOLFI, *Ministro delle finanze* . 394, 395, 397
SANTAGATI 396

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (*Approvato dal Senato*) (1730) 397

PRESIDENTE 397

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CARELLI ed altri: Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative e consorzi di cooperative (*Urgenza*) (1726) 397

PRESIDENTE 397, 399, 400
BELLOCCHIO 398
CARELLI 399
GALASSO 399
PANDOLFI, *Ministro delle finanze* 399
RUBBI EMILIO, *Relatore* 397, 399
SANTAGATI 398

Votazione segreta:

PRESIDENTE 400

La seduta comincia alle 9,45.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, per la seduta odierna i deputati Grassi Bertazzi, Martinelli e Pumilia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lo Bello, Carelli e De Poi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (1716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 ».

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre scorso era stata conclusa la discussione sulle linee generali ed era stata approvata una proposta di rinvio dell'esame del provvedimento.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge n. 1716 che prevede l'abolizione del diritto speciale (istituito nel 1976 per la provvista di mezzi finanziari per le prime opere urgenti in Friuli) risponde ad una dei criteri lungo i quali si muove la politica del Governo e, più in generale, qualunque politica fiscale.

Com'è noto, obiettivo di una politica fiscale non è soltanto l'ottenimento di proventi nell'immediato dai cespiti che sono previsti dalle diverse disposizioni legislative che riguardano l'imposizione diretta, indiretta o altre entrate particolari. Obiettivo di una sana politica fiscale è anche quello di stabilire un rapporto tra i proventi che in alcuni periodi d'imposta si producono e la consistenza del cespite sottostante, cioè della materia imponibile destinata nel tempo a produrre gettito.

Ogni qualvolta si constati il pericolo di inaridimento di un gettito fiscale, occorre sorvegliare la misura dell'imposizione nominale, in modo che una imposizione nominale troppo elevata non produca un progressivo abbassamento della materia imponibile.

Vorrei ricordare che il Senato ha approvato ieri un importante provvedimento, quello che introduce nel nostro ordinamento tributario il cosiddetto credito di imposta concesso ai percettori di dividendi in modo da compensarli dell'imposta che sullo stesso cespite la società ha già pagato sotto forma di imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Questo provvedimento, oltre a rispondere ad un importante criterio definito anche in sede comunitaria, tende ad allineare la nostra legislazione a quella degli altri paesi ed ha lo scopo di evitare che una pesante – in questo caso duplice – imposizione sugli utili delle società produca un abbassamento del tono generale dell'economia e quindi un depauperamento della materia imponibile su cui insistono la imposta sulle persone giuridiche e quella locale sui redditi in quanto applicabile anche ai profitti delle società.

In un settore molto più limitato, il disegno di legge n. 1716 si propone lo stesso obiettivo. Con l'introduzione del diritto speciale si è prodotto, soprattutto nel corso del presente anno, uno squilibrio tra il costo della giocata ed il valore dei premi a cui la giocata concorre e ciò vale essenzialmente per il maggiore dei nostri concorsi, il totocalcio. L'equilibrio tra giocata e premi è un fattore essenziale soprattutto per quella categoria di giocatori che prendono il nome di sistemisti. Per essi è essenziale che ci sia un rapporto tra le somme che settimanalmente vengono giocate ed i premi. Tale equilibrio si è alterato, com'è provato dall'andamento delle giocate nel 1977.

Si è ritenuto opportuno, allora, presentare questo disegno di legge che, tra l'altro, risponde anche a quanto era stato originariamente stabilito e cioè al carattere straordinario del prelievo. Il termine « diritto speciale » fu adottato, infatti, per indicare che non si trattava di una variazione permanente, ma eccezionale.

Una volta approvato questo provvedimento noi ristabiliremmo una proporzione più ragionevole tra giocate e premi disponibili, anche in rlazione ad una prevedibile campagna promozionale. Ci sono poi elementi di carattere statistico che inducono a pensare che il cespite non solo sarebbe preservato da una ulteriore degradazione, ma in tempi abbastanza brevi verrebbe anche ricostituito.

Risulta pertanto evidente che anche il bilancio del 1978, al capitolo 1807, non dovrebbe soffrire particolarmente di questa nuova situazione, in quanto ciò che si perderebbe come diritto speciale rifluirebbe sotto forma di normale imposizione sul cespite allargato dell'imposta unica.

A questo proposito vorrei precisare che si pone separatamente dalla materia trattata da questo provvedimento legislativo il problema di decidere sul piano amministrativo come debba essere eventualmente stabilito un rapporto tra giocate e montepremi. Questa non è, comunque, questione di carattere fiscale, per cui non è detto che il disegno di legge oggi al nostro esame debba necessariamente preludere ad una modificazione amministrativa.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se le venticinque lire restano. Sarà forse il CIP che prenderà l'iniziativa di aumentare le venticinque lire che oggi vengono soppresse?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Desideravo poi aggiungere che qualunque cosa accada sul piano amministrativo non ha interferenze sulla materia fiscale in quanto tale; al contrario, uno sviluppo del gioco che potrebbe ottenersi anche con provvedimenti di carattere amministrativo conseguenti a questo disegno di legge porterebbe poi lo Stato ad avere dei benefici, limitatamente alla sua quota, per un allargamento della materia imponibile.

PRESIDENTE. Le venticinque lire non avevano comportato una caduta delle giocate?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Esse erano una sottrazione al montepremi; questa è la differenza. In conclusione, vorrei ribadire alla Commissione che il disegno di legge n. 1716 non è altro che un provvedimento di normalizzazione in un settore che in seguito all'entrata in vigore del diritto speciale, stava uscendo da un equilibrato rapporto, che è essenziale allo sviluppo di un sistema di gioco come quello che riguarda il concorso pronostici.

Questa è la materia del provvedimento, ed è soltanto per questa ragione che il Governo ha considerato l'opportunità di rimuovere un ostacolo allo sviluppo di un cespite che, sia pure di portata non eccezionale, garantisce una certa entrata, sotto la categoria V, entrate speciali, tabella 1, delle entrate del bilancio dello Stato.

Con questi chiarimenti, sarei grato alla Commissione se, valutando la situazione nel complesso, apprezzasse l'iniziativa del Governo ed approvasse il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata al Totocalcio, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Gli onorevoli Garzia, Colucci, Castellucci, Citterio ed Usellini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « al Totocalcio », *con le altre*: « ai concorsi pronostici Totocalcio, Totip e Enalotto ».

Gli onorevoli Gunnella e Ciampaglia hanno presentato un emendamento identico a quello testè letto.

Devo avvisare i presentatori degli emendamenti che, poiché questi comportano una diminuzione delle entrate, è necessario inviarli per il parere alla V Commissione bilancio.

Pertanto, qualora, i presentatori dovessero insistere nella loro proposta di emendamento, dovrò necessariamente sospendere la discussione di questo disegno di legge, al fine di ottenere il parere della V Commissione bilancio.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Vorrei fare presente, circa il problema della copertura, che quando venne disposto il provvedimento a cura del Ministero delle finanze, si era considerato anche il caso degli altri due concorsi pronostici minori, precisamente dell'Enalotto e del Totip, anche perché questi ultimi, rispetto al concorso maggiore, comportano dei riflessi assai più limitati. A titolo di esempio vorrei dare, in proposito, i dati riguardanti il primo semestre del 1977: per il Totocalcio il diritto speciale ha fornito 19,9 miliardi, per l'Enalotto 2,1 miliardi, per il Totip 0,7 miliardi. Quindi, nel primo semestre di quest'anno abbiamo complessivamente 2,8 miliardi di entrate per i diritti speciali del capitolo 1807 (Enalotto e Totip) a fronte dei circa 20 miliardi del Totocalcio.

La copertura, prevista dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, fa riferimento ad una parte delle maggiori entrate, derivanti dall'ultimo aumento del prezzo dei tabacchi, disposto alla fine di luglio del 1977. Per quanto consta al Ministero delle finanze, la copertura indicata dall'articolo 2 è tale da sopperire anche alle minori entrate derivanti dall'emendamento proposto; tuttavia, se esiste una questione regolamentare insuperabile, per cui è necessario in ogni caso, anche in presenza delle circostanze da me rappresentate, richiedere il parere della V Commissione bilancio, mi rimetto completamente ai poteri del Presidente.

GARZIA. Signor Presidente, nel momento in cui ebbi l'onore di illustrare l'emendamento, tenni a precisare ed a mettere in evidenza che la mia preoccupazione non si rivolgeva tanto ai beneficiari, ai destinatari dei concorsi, quanto piuttosto ai ricevitori. Infatti, se non dovessimo approvare l'emendamento, si avrebbe una disparità di trattamento fra i tre concorsi pronostici che nuocerebbe ai ricevitori; sono questi i motivi per cui, la mia parte politica, insieme ad altre, ha presentato questo emendamento.

GORIA. Riprendendo alcune valutazioni della scorsa settimana in sede di dichiarazione di voto su un altro provvedimento, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'idea di normalizzazione – alla quale si è richiamato anche il ministro – che sta alla base del disegno di legge al nostro esame.

Non è, infatti, da trascurare il rapporto che esiste fra le giocate e la quota destinata al monte premi; è chiaro che il comportamento dei giocatori, soprattutto dei maggiori giocatori, viene orientato dal calcolo fra i costi e i benefici. Credo che proprio in base a questa considerazione non possiamo creare nell'ambito dei tre concorsi pronostici, che pur hanno un peso diverso sul piano finanziario ma che sono identici dal punto di vista della struttura, una sperequazione come quella che si determinerebbe nel momento in cui ripristinassimo il valore del montepremi nella misura percentuale del 38 per cento per il Totocalcio, lasciandolo al 32 per cento per gli altri concorsi. Si creerebbero degli scompensi assolutamente ingiustificati ed, oltretutto, i ricevitori, che possono influenzare l'orientamento del gioco, si troverebbero in posizioni differenziate rispetto ai tre concorsi.

Ho creduto di sottolineare queste cose, rivolgendomi non tanto al Governo – che penso sia sensibile a problemi di questo genere – quanto ai colleghi che potrebbero giustamente rilevare l'urgenza di una decisione per esortare ad approvare il disegno di legge nel testo attuale, senza attendere il parere della V Commissione bilancio sull'emendamento proposto dall'onorevole Garzia ed altri.

Non possiamo rischiare di trovarci di fronte, fra una quindicina di giorni, ad un ennesimo provvedimento-tampone mirante a sanare gli squilibri che potremmo, assai presumibilmente, produrre in questo momento.

Credo, pertanto, che sia giustificata la volontà di insistere sull'emendamento.

SANTAGATI. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che la questione per ora è rigorosamente procedurale e pertanto non possiamo entrare nel merito dell'emendamento. Quindi, prima di inoltrarci nel merito della discussione spetta alla Presidenza stabilire se l'emendamento in questione debba essere inviato o meno alla V Commissione bilancio per il parere.

GALASSO. Sono favorevole al contenuto dell'emendamento presentato dall'onorevole Garzia, per le considerazioni testè svolte dall'onorevole Goria, non solo per appianare le difficoltà tecniche che verrebbero a crearsi da un punto di vista legislativo, ma anche per un criterio di uniformità equitativa.

Ribadendo il nostro parere favorevole all'abolizione del diritto speciale al nostro esame, confermiamo il nostro assenso al disegno di legge, e all'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Garzia.

BELLOCCHIO. Ritengo che in questa circostanza ci sia l'obbligo di rimettere lo emendamento presentato alla V Commissione bilancio, perché così come è formulato, l'articolo 2 ha riferimento ad una entrata ipotetica. Ho detto entrata ipotetica perché c'è un contrasto tra l'articolo 2 e la relazione del ministro del tesoro, nella quale si parla di minore entrata di 400 miliardi di lire, per quanto riguarda la categoria, terza, consumi e dogane.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Faccio osservare che gli aumenti di entrata a copertura dell'onere del provvedimento si rinvengono nella categoria quarta.

PRESIDENTE. La soluzione del problema al nostro esame non dipende dalla Presidenza, la quale è vincolata al rispetto del Regolamento; pertanto non possiamo che inviare alla V Commissione bilancio l'emendamento Garzia e l'identico emendamento Gunnnella e Ciampaglia, per il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione ad una seduta della prossima settimana.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) *(Approvato dal Senato)* (1730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI », approvato dal Senato nella seduta del 20 settembre 1977.

Comunico agli onorevoli colleghi che la V Commissione bilancio ha rinviato la espressione del parere sull'emendamento Usellini (6. 2) ad essa trasmesso il 3 novembre.

In data successiva l'onorevole De Poi ha presentato i seguenti subemendamenti al predetto emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « sono autorizzati », *aggiungere*: « anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto »;

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: « È accordata altresì la garanzia dello Stato a favore della Banca europea per gli investimenti per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi derivanti dalle operazioni suddette ».

Comunico che il secondo subemendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Carelli ed altri: Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative e consorzi di cooperative (1726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carelli, Mora, Mastella, Rubbi Emilio, Sanese: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative e consorzi di cooperative ».

L'onorevole Rubbi Emilio ha facoltà di svolgere la relazione.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, con la proposta di legge al nostro esame si propone di riaprire i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore di cooperative e consorzi di cooperative operanti nel settore lattiero-caseario. Ciò in relazione al fatto che con legge 4 agosto 1977, n. 502, il Parlamento ha modificato l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e importazioni del latte non direttamente destinato al consumo alimentare, elevando l'aliquota medesima dal 6 al 14 per cento. La *ratio* di tale provvedimento trovava origine nel fatto che il latte di importazione veniva a godere di migliori condizioni rispetto al latte nazionale. Il decreto ha prodotto i propri effetti positivi sulla platea degli operatori e trasformatori del latte, in particolare sui produttori.

Alcuni trasformatori, però, che fanno parte di cooperative o di consorzi di cooperative che avevano scelto secondo un calcolo di convenienza, effettuato nell'ambito del regime precedente, un particolare modo di assolvimento dell'IVA, si trovano oggi in condizioni di svantaggio sia rispetto alla scelta effettuata all'inizio dell'anno secondo i calcoli di cui sopra, sia nei confronti de-

gli altri trasformatori che operano in regime ordinario e godono del meccanismo del credito d'imposta.

Per eliminare questa condizione di disparità nella quale si trovano oggi le cooperative di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari – che pagano il 14 per cento d'IVA ai produttori, potendo ritrarre dalle vendite un'aliquota del 3 per cento – è stata presentata la proposta di legge al nostro esame ai sensi della quale si consente alle cooperative ed ai loro consorzi di trasformazione di vedere riaperto il termine per la scelta in ordine al regime di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. Il giudizio del relatore, pertanto, è positivo in merito alla proposta di legge che tende alla perequazione dei vari trasformatori del latte.

Il Governo ha presentato in ordine all'articolo unico, di cui costa il provvedimento, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo medesimo che il relatore ritiene di poter accogliere in quanto formula con maggiore precisione tutti i princìpi contenuti nel testo originario.

Sono stati presentati poi due emendamenti al testo governativo sui quali il relatore esprime il proprio parere favorevole dal momento che il primo è inteso a sopprimere le ultime parole del secondo comma dell'articolo unico in relazione al fatto che, con il progredire del tempo la indicazione, come termine ultimativo, del 31 dicembre potrebbe costituire una contraddizione rispetto ai trenta giorni di tempo previsti, che dovranno decorrere a partire dal momento in cui il Parlamento abbia provveduto all'approvazione definitiva del provvedimento in oggetto.

Con il secondo emendamento si tende, invece, a stabilire che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Come ho detto prima il relatore è favorevole anche a questo emendamento dal momento che tende a facilitare e ad accelerare l'applicazione del provvedimento medesimo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BELLOCCHIO. Il gruppo comunista concorda con quanto detto testè dal relatore perché ritiene che questo sia un provvedimento riparatore per le cooperative in questione. Questo non significa, però, che non si debba avere la consapevolezza che il provvedimento non risolve *in toto* la situazione. Siamo, infatti, dell'avviso che sia necessario affrontare il problema dell'IVA agevolata nel suo complesso. La sesta direttiva comunitaria ci impone infatti di adottare un provvedimento legislativo di revisione dell'IVA agevolata, in riferimento non soltanto al latte, ma anche alla carne e a rivedere l'intero regime speciale per la agricoltura. La situazione è assai pericolosa.

Il gruppo comunista, comunque, concorda con gli emendamenti preannunciati ed illustrati dal relatore e preannuncia a sua volta fin d'ora il proprio voto favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione, dal momento che – ripeto – costituisce un atto riparatore di posizioni sperequate tra loro.

SANTAGATI. Desidero dire, senza scendere in dettaglio, che, in linea di massima, concordo con quanto detto prima dal relatore in ordine all'opportunità di eliminare questa sperequazione di natura fiscale esistente nel settore del quale ci stiamo occupando, cioè le cooperative ed i loro consorzi.

Il nuovo testo presentato dal Governo pare anche a me più aderente alla realtà dei fatti e determina in modo preciso l'oggetto dell'agevolazione, precisando che si riferisce alle cooperative lattiero-casearie. Personalmente apprezzo molto la chiarezza in materia fiscale ed in particolare in un caso come questo, dal momento che il fisco, per ovvie ragioni, è sempre molto restìo a concedere agevolazioni ,anche per il timore di istaurare regimi che possono apparire settoriali.

Il provvedimento oggi al nostro esame, inoltre, trova la sua giustificazione nel fatto che una certa agevolazione per alcuni si era tramutata in un danno per altri. A questo proposito credo che non saranno sfuggiti al Governo tutti gli altri casi analoghi: cito un solo esempio, quello delle aliquote agevolate per i giornali. Ai tempi della riforma tributaria fu data l'aliquota zero ai quotidiani, mentre per gli altri giornali fu ridotta, prima, al 6 per cento e, successivamente, per certe categorie di giornali, si arrivò alla agevolazione del 3 per cento. Quindi sono nate talune situazioni che pregherei il ministro di valutare attentamente. Mi riferisco ai rapporti tra le tipografie ed i periodici, perché se da un lato è vero che questi ultimi sono agevolati

e pagano l'aliquota del tre per cento sul prodotto tipografico, dall'altro lato, però, le tipografie debbono comprare molto materiale, il che comporta il pagamento di aliquote che sono generalmente del 14 per cento - quella normale - e che solo in determinati casi sono agevolate e scendono al sei per cento.

È evidente, perciò, che anche in questo caso si è creata una sperequazione perché, mentre le tipografie devono necessariamente ricevere dal committente una aliquota del tre per cento, nel momento in cui vanno a comprare i materiali devono pagarne una del 14 per cento.

Si tratta di un caso che, sia pur meno evidente di quanto non sia per le cooperative lattiero-casearie oggetto del provvedimento al nostro esame, meriterebbe comunque di essere preso nella dovuta considerazione.

A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, dichiaro, che voterò a favore di questa proposta di legge.

GALASSO. L'illustrazione puntuale del relatore, onorevole Rubbi, ed i limiti della proposta di legge mi esimono dal fare ulteriori considerazioni.

Dichiaro, quindi, a nome del gruppo di Democrazia nazionale, di votare a favore della proposta di legge al nostro esame con gli emendamenti preannunciati dal Governo e dal proponente.

CARELLI. Il provvedimento al nostro esame, come giustamente hanno sottolineato alcuni colleghi, costituisce una misura riparatrice degli scompensi provocati dall'applicazione del decreto-legge dell'agosto scorso.

Vorrei esprimere la mia gratitudine al presidente ed alla Commissione tutta per aver esaminato sollecitamente questa proposta di legge; spero che l'altro ramo del Parlamento faccia altrettanto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare. dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore ed il Governo hanno facoltà di replicare.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto poco fa.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo trova ragionevole la proposta di legge Carelli ed altri. Essa tende a rimediare ad un inconveniente reale che si è recentemente determinato. Trova altrettanto ragionevoli i due subemendamenti preannunciati all'emendamento del Governo.

Vorrei ora rispondere ad alcune questioni che sono state sollevate nel corso della discussione sulle linee generali.

Desidero dire innanzitutto all'onorevole Bellocchio che il problema della sesta direttiva CEE è molto serio per quel che riguarda l'articolo 34, concernente il regime speciale per l'agricoltura. Il 22 novembre prossimo si terrà un Consiglio dei ministri finanziari della Comunità economica europea e stiamo studiando la possibilità di chiedere, in quella sede, la proroga di un anno all'entrata in vigore del regime nuovo di base imponibile uniforme per settori dell'agricoltura. Sono in corso anche consultazioni con altri Governi per trovare una sufficiente base di appoggio all'iniziativa del Governo italiano.

Non nascondo che esistono preoccupazioni oggettive per i riflessi che l'introduzione del nuovo meccanismo di base imponibile uniforme previsto dalla sesta direttiva CEE avrebbe sul regime dell'IVA.

Quanto ho appena detto è allo stato di intenzione; stiamo lavorando perché possa tradursi in determinazioni più concrete.

All'onorevole Santagati, che ha fatto una notazione circa il problema delle aliquote agevolate, vorrei dire che l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633, ha cercato di rimediare all'inconveniente che egli ha segnalato, relativo, cioè, ai riflessi che le aliquote agevolate per determinate categorie di beni hanno su quelle da applicarsi alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera di appalto e simili e che hanno per oggetto la produzione di materie prime fornite in tutto o in parte dal prestatore del servizio.

In questo caso si applica anche alle forniture intermedie la stessa aliquota che viene applicata sul prodotto finale.

Questa norma ha consentito di rimediare ad alcune anomalie che si verificavano proprio in alcuni settori soggetti ad aliquota agevolata.

Colgo l'occasione per ringraziare l'onorevole Galasso per il suo intervento di adesione e l'onorevole Carelli che, mi pare,

dovrebbe, come presentatore, uscire soddisfatto dal dibattito odierno. Un ringraziamento, evidentemente, va anche al relatore, onorevole Rubbi, per il suo lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le cooperative e i relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono presentarla entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli obblighi di fatturazione e registrazione devono essere assolti entro lo stesso termine e comunque non oltre il 31 dicembre 1977.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ARTICOLO UNICO.

Le cooperative lattiero casearie e relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 502, e gli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativi ai passaggi di latte non condizionato per la vendita al minuto effettuati dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi, devono essere adempiuti entro il termine previsto dal precedente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1977.

L'onorevole Carelli, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Alla fine del secondo comma, sopprimere le parole: e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1977.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Carelli cui sono favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Il proponente, onorevole Carelli, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo cui sono favorevoli relatore e Governo:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Propongo il seguente titolo della proposta di legge « Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero casearie e loro consorzi ».

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Carelli ed altri: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero casearie e loro consorzi (1726):

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi Domenico, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavazzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, De Cosmo, Di Giulio, Galasso, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Lo Bello, Iozzelli, Leccisi, Carelli, Marzano, Pavone, Pellicani, De Poi, Rubbi Emilio, Santagati, Sarti, Scarlato, Sgarlata, Toni e Usellini.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO